

Delibera n. 65/2025

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione).

L’Autorità, nella sua riunione del 16 aprile 2025

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento) e, in particolare, l’articolo 18 (*“Rimborso e itinerari alternativi”*), paragrafi 1 e 5;

VISTO l’articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*) e, in particolare, il comma 2;

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento e, in particolare, l’articolo 6-bis (*“Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo”*), ai sensi del quale “[i]n caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli (...) 18, paragrafo 5 (...) del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l’impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con delibera dell’Autorità n. 146/2023 del 28 settembre 2023 (di seguito: regolamento sanzionatorio), e in particolare gli articoli 2, comma 3, e 6, comma 3;

VISTE

le domande di rimborso formulate nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia):

- (i) in data 14 agosto 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: primo reclamante), in relazione al viaggio 13 agosto 2024, da Ceriale a Torino Porta Nuova, con orario programmato di partenza alle ore 16:40 e orario programmato di arrivo alle ore 19:40;
- (ii) in data 13 ottobre 2024, dalla signora [...omissis...] (di seguito: secondo reclamante), in relazione al viaggio del 13 ottobre 2024 da S. Benedetto del Tronto a Milano C.le, con partenza programmata alle ore 8:41 e arrivo previsto alle ore 12:30;
- (iii) in data del 5 luglio 2024, dalla signora [...omissis...] (di seguito terzo reclamante), in relazione al viaggio del 7 luglio 2024 da Salerno a Firenze S.M.N. con partenza programmata alle ore 12:50 e arrivo previsto alle ore 16:46;
- (iv) in data 13 ottobre 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: quarto reclamante), in relazione al viaggio del 13 ottobre 2024 da Siena a Roma Termini, con orario programmato di partenza alle ore 13:18 e orario programmato di arrivo alle ore 16:49;
- (v) in data 17 luglio 2024, dalla signora [...omissis...] (di seguito: quinto reclamante), in relazione al viaggio del 25 luglio 2024 da Roma Termini a Rosarno, con orario programmato di partenza alle ore 7:30 e orario programmato di arrivo alle ore 11.54;
- (vi) in data 14 ottobre 2024, dalla signora [...omissis...] (di seguito: sesto reclamante), in relazione al viaggio del 13 ottobre 2024 da Napoli C.le a Roma T.ni, con orario programmato di partenza alle ore 15:00 e orario programmato di arrivo alle ore 16:10;
- (vii) in data 8 agosto 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: settimo reclamante), in relazione al viaggio dell'8 agosto 2024 da Roma Termini a Milano Centrale, con orario programmato di partenza alle ore 16:25 e orario programmato di arrivo alle ore 19:24;
- (viii) in data 21 luglio 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: ottavo reclamante), in relazione al viaggio del 13 luglio 2024 da Modena a Milano Centrale, con orario programmato di partenza alle ore 7:37 e orario programmato di arrivo alle ore 9:15;
- (ix) in data 5 luglio 2024, dalla signora [...omissis...] (di seguito nono reclamante), in relazione al viaggio del 7 luglio 2024 da Salerno a Firenze S.M.N., con orario programmato di partenza alle ore 12:50 e orario programmato di arrivo alle ore 16:46;
- (x) in data 15 settembre 2024, dalla signora [...omissis...] (di seguito: decimo reclamante), in relazione al viaggio del 15 settembre 2024 da Milano C.le a Bari C.le, con orario programmato di partenza alle ore 8:05 e orario programmato di arrivo alle ore 15:30;

- (xi) in data 17 luglio 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: undicesimo reclamante), in relazione al viaggio del 27 luglio 2024 da Roma Ostiense a Viareggio con orario programmato di partenza alle ore 6:06 e orario programmato di arrivo alle ore 9:45;
- (xii) in data 10 novembre 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito dodicesimo reclamante) in relazione al viaggio del 5 novembre 2024 da Venezia Santa Lucia a Milano Centrale, con orario programmato di partenza alle 20:18 e orario previsto di arrivo alle ore 22:45;
- (xiii) in data 15 settembre 2024, dalla signora [...omissis...] (di seguito: tredicesimo reclamante) in relazione al viaggio del 9 settembre 2024, da Pisa C.le a Fiumicino Aeroporto, con partenza programmata alle ore 6:29 e arrivo previsto alle ore 10.18;
- (xiv) in data 5 novembre 2024, dalla signora [...omissis...] (di seguito: quattordicesimo reclamante) in relazione al viaggio del 5 novembre 2024, da Genova Piazza Principe a Savona, con partenza programmata alle ore 17:43 e arrivo previsto alle ore 18:25;

VISTI

i reclami pervenuti, in seconda istanza, all’Autorità:

- dal primo reclamante (prot. ART 115277/2024 del 12 novembre 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 13 agosto 2024, ha rappresentato di non avere ricevuto il rimborso a seguito della soppressione del treno e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 14 agosto 2024;
- dal secondo reclamante (prot. ART 117050/2024 del 15 novembre 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 13 ottobre 2024, ha rappresentato di avere chiesto il rimborso del biglietto a seguito della soppressione del treno per sciopero, e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 13 ottobre 2024;
- dal terzo reclamante (prot. ART 117211/2024 del 15 novembre 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 7 luglio 2024, ha rappresentato di avere chiesto il rimborso del biglietto a seguito della soppressione del treno, e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 5 luglio 2024;
- dal quarto reclamante (prot. ART. 117553/2024 del 18 novembre 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 13 ottobre 2024, ha segnalato che a seguito della soppressione del treno da Siena a Firenze, con conseguente perdita della coincidenza Firenze Roma, aveva chiesto il rimborso dei biglietti non fruiti senza ricevere riscontro, e ha allegato copia della domanda di rimborso del 13 ottobre 2024;
- dal quinto reclamante (prot. ART 119497/2024 del 21 novembre 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 25 luglio 2024, ha segnalato che, a seguito della sospensione parziale della circolazione e della rinuncia al viaggio, aveva chiesto il rimborso ma non lo aveva ricevuto, e ha allegato

- copia della richiesta di rimborso del 17 luglio 2024;
- dal sesto reclamante (prot. ART 122686/2024 del 28 novembre 2024), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 13 ottobre 2024, ha rappresentato di avere chiesto il rimborso dei biglietti a seguito della soppressione del treno per sciopero, e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 14 ottobre 2024;
 - dal settimo reclamante (prot. ART 124034/2024 del 2 dicembre 2024), il quale, in relazione all'indicato viaggio dell'8 agosto 2024, ha segnalato di aver rinunciato al viaggio, atteso che il ritardo del treno alla partenza era superiore ai 60 minuti, di aver chiesto il rimborso del biglietto ma di non aver ricevuto risposta, e ha allegato copia della richiesta di rimborso dell'8 agosto 2024;
 - dall'ottavo reclamante (prot. ART 126675/2024 dell'8 dicembre 2024), il quale, tra l'altro, in relazione all'indicato viaggio del 13 luglio 2024, ha rappresentato che, a seguito della modifica della stazione di partenza "*[p]resentavo reclamo richiedendo il rimborso per rinuncia al viaggio (...); ad oggi non ho ancora ricevuto risposta*", e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 21 luglio 2024;
 - dal nono reclamante (prot. ART 128886/2024 del 12 dicembre 2024), il quale, in relazione all'indicato viaggio del 7 luglio 2024, ha rappresentato di avere chiesto il rimborso dei biglietti a seguito della soppressione parziale del treno per sciopero, e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 5 luglio 2024;
 - dal decimo reclamante (prot. ART 129513/2024 del 13 dicembre 2024), il quale, in relazione al viaggio del 15 settembre 2024, ha rappresentato di avere chiesto il rimborso del biglietto a seguito della soppressione del treno, e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 15 settembre 2024;
 - dall'undicesimo reclamante (prot. ART 133553/2024 del 18 dicembre 2024) il quale, in relazione all'indicato viaggio del 27 luglio 2024, ha segnalato, a seguito della cancellazione del treno prenotato, aveva richiesto il rimborso da oltre cinque mesi, e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 17 luglio 2024;
 - dal dodicesimo reclamante (prot. ART 136108/2024 del 27 dicembre 2024) il quale, in relazione all'indicato viaggio del 5 novembre 2024, ha segnalato, a seguito della cancellazione del treno, di avere chiesto il rimborso, senza ottenere risposta, e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 10 novembre 2024;
 - dal tredicesimo reclamante (prot. ART 136335/2024 del 29 dicembre 2024) il quale, in relazione all'indicato viaggio del 9 settembre 2024, ha rappresentato che, a seguito della soppressione del treno, nella tratta da Firenze S.M.N a Roma Tiburtina, di non aver viaggiato, e ha allegato copia

- della richiesta di rimborso - dei biglietti cumulativi - del 15 settembre 2024;
- dal quattordicesimo reclamante (prot. ART 136848/2024 del 30 dicembre 2024) il quale, in relazione all'indicato viaggio del 5 novembre 2024, ha segnalato di aver presentato richiesta di rimborso per rinuncia al viaggio per ritardo in partenza superiore a 60 minuti, rimasta senza risposta, e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 5 novembre 2024;

VISTE

le note prott. 2564/2025 del 9 gennaio 2025; 6336/2025 del 17 gennaio 2025; 2581/2025 del 9 gennaio 2025; 2582/2025 del 9 gennaio 2025; 2611/25 del 9 gennaio 2025; 8465/2025 del 23 gennaio 2025; 2693 /2025 del 9 gennaio 2025; 2924/2025 del 9 gennaio 2025; 6014/2025 del 17 gennaio 2025; 6009/2025 del 17 gennaio 2025; 2940/2025 del 9 gennaio 2025; 5887/2025 del 17 gennaio 2025; 6063/2025 del 17 gennaio 2025; 6348/2025 del 17 gennaio 2025, con le quali gli Uffici dell'Autorità, in relazione, rispettivamente, ai citati reclami, hanno richiesto a Trenitalia di fornire una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione, con riguardo a quanto lamentato dai reclamanti;

VISTE

le rispettive note di riscontro di Trenitalia prott. ART 10987/2025 del 30 gennaio 2025; 13623/2025 del 7 febbraio 2025; 9951/2025 del 28 gennaio 2025; 10470/2025 del 29 gennaio 2025; 9644/2025 del 27 gennaio 2025; 16089/2025 del 14 febbraio 2025; 9953/2025 del 28 gennaio 2025; 9568/2025 del 27 gennaio 2025; 12797/2025 del 5 febbraio 2025; 13313/2025 del 6 febbraio 2025; 10582/2025 del 29 gennaio 2025; 12707/2025 del 5 febbraio 2025; 12708/2025 del 5 febbraio 2025; 12711/2025 del 5 febbraio 2025;

RILEVATO

che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento sanzionatorio, “[/]’Autorità esercita il potere sanzionatorio anche d’ufficio”, e che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del medesimo regolamento “[i]l dirigente dell’Ufficio può aggregare i reclami ricevuti, per procedere ad una valutazione d’insieme e all’individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della (...) diffusione della condotta emergente dai singoli reclami”;

ATTESO

che, ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento: “1. Qualora sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà di 60 minuti o più, l'impresa ferroviaria che presta il servizio oggetto del ritardo o della soppressione offre immediatamente al passeggero la scelta tra le seguenti opzioni e adotta le necessarie disposizioni: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di

partenza iniziale non appena possibile (...). 5. I rimborsi di cui al paragrafo 1, lettera a) (...) sono corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda”;

CONSIDERATO

che dalla documentazione agli atti emerge in particolare, secondo quanto rappresentato da Trenitalia stessa, relativamente ai reclami:

- del primo reclamante, che a seguito della cancellazione del treno prenotato, il reclamante *“gestiva il biglietto, opzionando il treno RV 3161 (Ceriale p. 18:40 – Torino Porta Nuova a. 21:40); in ragione del perdurare dei problemi di circolazione in atto, il RV 3161 partiva da Ceriale alle ore 21:12 (con +152’)”* e il reclamante *“rinunciava al viaggio”*. A seguito della richiesta di rimborso inoltrata dal reclamante il 14 agosto, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 14 gennaio 2024, riconoscendo il rimborso del biglietto;
- del secondo reclamante, che *“[i]l giorno del viaggio il treno FR 8810 è stato soppresso causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS”*. A seguito della richiesta di rimborso presentata il 13 ottobre 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 22 novembre 2024, riconoscendo il rimborso del biglietto;
- del terzo reclamante, che *“[i]l giorno del viaggio il treno FR 9544 è stato soppresso nella tratta Salerno-Napoli a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS”*. A seguito della richiesta di rimborso presentata il 5 luglio 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 31 dicembre 2024, riconoscendo il rimborso del biglietto;
- del quarto reclamante, che *“[d]alle ore 21:00 di sabato 12 ottobre alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre 2024 veniva indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia (...). In conseguenza dello sciopero in atto, il treno regionale 18224 veniva cancellato”*; il passeggero ha presentato, in data 13 ottobre 2024, una richiesta di rimborso, a cui Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 16 gennaio 2025, riconoscendo il rimborso del biglietto;
- del quinto reclamante che *“[i]l giorno del viaggio era prevista un’interruzione della circolazione (...) per ripristino dell’infrastruttura (...) e per tale ragione la cliente ha presentato una richiesta di rimborso per rinuncia al viaggio”*. Il passeggero ha presentato, in data 17 luglio 2024, una richiesta di rimborso, a cui Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 3 gennaio 2025, riconoscendo il rimborso del biglietto;
- del sesto reclamante, che *“[i]l giorno del viaggio il treno FR 9648 è stato soppresso a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e SAD”*. A seguito della richiesta di rimborso presentata il 14 ottobre 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 27 gennaio 2025, riconoscendo il rimborso dei biglietti;
- del settimo reclamante, che *“[i]l giorno del viaggio il treno FR 9648 è partito da Roma Termini alle ore 19:34, con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario*

programmato, ed è giunto a Milano C.le alle ore 22:38, con complessivi 194 minuti di ritardo". A seguito della richiesta di rimborso per rinuncia al viaggio presentata, in data 8 agosto 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 11 dicembre 2024, riconoscendo il rimborso del biglietto;

- *dell'ottavo reclamante, che "[a] causa dello svio di un treno merci di altra impresa ferroviaria in prossimità della stazione di Parma, avvenuto l'11/07/2024, il tratto di linea compreso tra le stazioni di Parma e Reggio Emilia è stato chiuso al traffico dall'11 al 30 luglio 2024 e, per tale ragione, il FR 8802 prenotato (...) non ha effettuato le fermate di Modena, Reggio Emilia e Parma". A seguito della richiesta di rimborso per rinuncia al viaggio presentata il 21 luglio 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 20 dicembre 2024, riconoscendo il rimborso del biglietto;*
- *del nono reclamante, che "[d]alle ore 21.00 del 06/07/2024 alle ore 21.00 del 07/07/2024 è stato programmato uno sciopero nazionale delle maggiori Organizzazioni Sindacali del settore (...) [p]er tale ragione, il treno Frecciarossa 9544 del 07 luglio 2024 è stato soppresso nella tratta iniziale da Salerno a Napoli". A seguito della richiesta di rimborso, presentata il 5 luglio 2024, e del sollecito del 12 settembre 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 18 dicembre 2024, riconoscendo il rimborso dei biglietti;*
- *del decimo reclamante, che "[i]l giorno del viaggio il treno FR 8803 è stato soppresso per l'intero percorso programmato, a causa di un inconveniente tecnico". A seguito della richiesta di rimborso presentata in data 15 settembre 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 20 gennaio 2025, riconoscendo il rimborso del biglietto;*
- *dell'undicesimo reclamante, che a seguito della comunicazione "della soppressione del (...) treno nell'intero percorso" per "lavori di ripristino della sede ferroviaria", il passeggero presentava richiesta di rimborso il 17 luglio 2024, e sollecito il 17 dicembre 2024, cui Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 21 gennaio, riconoscendo il rimborso del biglietto;*
- *del dodicesimo reclamante, che "[i]n ragione dello sciopero, il FR 9748 (...) è stato soppresso, (...) il personale Trenitalia ha provveduto al cambio del biglietto (...), riproteggendolo sul FR 9754 (...); tuttavia, anche il FR 9754 è stato cancellato in ragione dello sciopero, come da nuova comunicazione inviata al cliente"; a seguito della richiesta di rimborso presentata in data 10 novembre 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 23 gennaio 2025, riconoscendo il rimborso del biglietto;*
- *del tredicesimo reclamante, che "[d]alle ore 03.00 del 08/09/2024 alle ore 02.00 del 09/09/2024 è stato programmato uno sciopero nazionale dalle maggiori Organizzazioni Sindacali del settore trasporti, con l'astensione al lavoro anche del personale mobile Trenitalia. (...) In ragione dello sciopero il FR 9401 del 09/09/2024 è stato soppresso". A seguito della richiesta di*

rimborso presentata in data 15 settembre 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 22 gennaio 2025, riconoscendo il rimborso dei biglietti;

- del quattordicesimo reclamante, che *“[i]n data 4 novembre, veniva proclamato uno sciopero nazionale del personale viaggiante di Trenitalia, Trenitalia Tper e del personale di Trenord. (...) In ragione dello sciopero in atto, il treno Regionale n. 3380 partiva dalla stazione di Genova Piazza Principe alle ore 19:06 (+83’)”*. A seguito della richiesta di rimborso presentata il 5 novembre 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 27 gennaio 2025, riconoscendo il rimborso del biglietto;

RILEVATO

che, sulla base delle evidenze agli atti, Trenitalia risulta pertanto aver provveduto a corrispondere il rimborso richiesto dai reclamanti, dovuto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del Regolamento, con un ritardo che supera il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa domanda;

RITENUTO

pertanto che, relativamente al diritto ad ottenere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il rimborso del prezzo del biglietto in caso di soppressione del servizio o di rinuncia al viaggio per ritardo all’arrivo, di 60 minuti o più, alla destinazione finale, prevista dal contratto di trasporto, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l’avvio d’ufficio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6-bis del d.lgs. 70/2014, per violazione degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 5, del Regolamento, con riguardo a quattordici casi;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata per la violazione di cui al punto 1), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell’articolo 6-bis del d.lgs. 70/2014, in relazione a quattordici casi;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;

5. il destinatario della presente delibera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare pari a euro 1.666,66 (milleseicentosestantasei/66) per ciascun caso – per un totale di euro 23.333,24 (ventitremilatrecentotrentatre/24) – per la sanzione di cui al punto 2, tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 65/2025";
8. i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente delibera o, in mancanza di tale comunicazione, entro sessanta giorni dalla relativa pubblicazione sul sito web istituzionale; gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite sono tenuti a manifestare tale esigenza, a pena di decadenza, dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC e comunicata ai reclamanti sigg.ri [...omissis...].

Torino, 16 aprile 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)